



# Città di Gallipoli

**Settore 5**

**Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane**

Sezione Tributi

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

(approvato con deliberazione di Commissario Straordinario, con i poteri di C.C. n. 18 del 29.04.2026)



# Città di Gallipoli

## Settore 5

### Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

#### PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

#### PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 10 - Oggetto del Regolamento

Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 13 – Importi dovuti

Articolo 14 – Perfezionamento della definizione

Articolo 15 – Diniego della definizione

Articolo 16 – Sospensione del processo

#### PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 17 - Oggetto del Regolamento

Articolo 18 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 19 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 20 – Effetti della definizione agevolata

#### PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Entrata in vigore



## PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Su istanza del debitore presentata a mezzo posta elettronica certificata, il Comune può comunicare l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. Sono in ogni caso esclusi dalla definizione di cui al comma 1 gli accertamenti esecutivi (o le ingiunzioni di pagamento) già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva, salvo diversa disposizione normativa primaria.

### Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione di cui al comma precedente, notifica – a mezzo posta elettronica certificata – al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo i seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30/09/2026;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate di pari ammontare, la prima delle quali con scadenza al 30/09/2026. La rateizzazione dell'importo residuo dovuto seguirà la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 19/2020.
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.



## Città di Gallipoli

### Settore 5

### Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1, comma 802, della legge n. 160/2019, maggiorato di due punti percentuali.

4. Per il versamento rateale delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, trova applicazione la disciplina dedicata prevista dal medesimo Codice.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto. Il Comune provvederà quindi al recupero coattivo del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi secondo legge.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi (o alle ingiunzioni di pagamento) di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, né può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo puntuale l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il



# Città di Gallipoli

## Settore 5

### Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

2. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, acclusa all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso e di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore (o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore) determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni della presente parte entrano in vigore lo stesso giorno dell'approvazione del regolamento.



## PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

### Articolo 10 - Oggetto del Regolamento

1. La presente sezione del regolamento, adottato nell'ambito della potestà di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge n. 199/2025, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2025.

### Articolo 11 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 31 dicembre 2025. Per Comune impositore si intende il Comune di Gallipoli con riferimento alle entrate di natura tributaria.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti, ovvero al diniego di rateizzazione.

### Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 11 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, su modello predisposto dal Comune, reso disponibile sul proprio sito istituzionale. La domanda deve essere notificata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
2. Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda (anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto), esente da bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

### Articolo 13 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 11, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trova la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 31 dicembre 2025. In particolare, la definizione può avvenire con il pagamento del solo tributo, qualunque sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
  - il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 31 dicembre 2025;
  - il 40% del valore della controversia negli altri casi;
  - in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore e il 40% per la restante parte.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.



# Città di Gallipoli

## Settore 5

### Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso e il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o del carico relativo all'accertamento esecutivo).

#### **Articolo 14 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1 e con il pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 13, entro il 31/08/2026.
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, aventi scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla prima. La prima rata deve essere versata entro il 31/08/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1 e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/08/2026. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 13, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 12, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
6. Non possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 15 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 12, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

#### **Articolo 16 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata non comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente. Solo in esito al perfezionamento della definizione, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.



## PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

### Articolo 17 - Oggetto del Regolamento

1. La presente sezione del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU. La definizione agevolata non può riguardare la quota IMU di competenza statale sugli immobili classificati nel gruppo catastale D.

### Articolo 18 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso e/o carente e/o tardivo versamento del tributo dovuto per le annualità fino a tutto il 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni fino a tutto il 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di approvazione del presente regolamento, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni e interessi nei termini di cui al successivo articolo 19, comma 2.

### Articolo 19 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 18, il debitore manifesta al Comune la volontà di aderire, rendendo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale apposita dichiarazione, da presentare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore deve presentare l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute in ragione di quanto riportato in dichiarazione, le modalità di pagamento nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30/09/2026;
- b) ovvero, nel caso di importi superiori a euro mille, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 30/09/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per la regolarizzazione di omessi versamenti e/o degli adempimenti dichiarativi relativi a periodi di imposta i cui termini decadenziali di accertamento scadono entro il 31/12/2026, la rateazione è ammessa, nel caso di importi superiori a euro mille, in massimo tre rate di pari importo, aventi scadenza 30/09/2026, 31/10/2026 e 30/11/2026;
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.



# Città di Gallipoli

## Settore 5

### Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

#### **Articolo 20 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero carente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e di quelli prescrizionali.

2. L'adesione alla definizione agevolata per la regolarizzazione degli omessi versamenti e/o dell'omessa o infedele dichiarazione non preclude l'esercizio della potestà dell'Ente nel recupero dell'eventuale maggior tributo accertato, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali, rispetto a quello dichiarato ai fini della regolarizzazione.

#### **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.